

COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28/11/2002 n. 0070

OGGETTO :
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA.

Il giorno Ventotto--- del mese di Novembre----- dell'anno Duemiladue-----, alle ore 21.30 nella Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di legge, in sessione d'urgenza si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di prima convocazione ed in seduta pubblica .

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N.Cognome	Nome		Pr
1 SIMONETTI	SILVANO	SINDACO	Si
2 BEVILACQUA	MASSIMO	Consigl.re	Si
3 TASSI	ARDUINO	Consigl.re	Si
4 GIANCAMILLI	ERINO	Consigl.re	Si
5 PERTICAROLI	LETIZIA	Consigl.re	Si
6 CARBINI	PATRIZIA	Consigl.re	Si
7 EUGENI	BARBARA	Consigl.re	Si
8 COPPA	DANILO	Consigl.re	Si
9 MENCARELLI	CLAUDIO	Consigl.re	Si
10 SEBASTIANELLI	LARA	Consigl.re	--
11 COPPA	BRUNO	Consigl.re	Si
12 TRERE'	ALESSANDRO	Consigl.re	--
13 IMPIGLIA	NENELLA	Consigl.re	Si
14 FRATINI	GIORGIO	Consigl.re	Si
15 MARTINANGELI	PAOLO ANTONIO	Consigl.re	Si
16 FRACASCIA	PIETRO	Consigl.re	--
17 BENDELARI	GIORGIO	Consigl.re	Si

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Assiste il segretario generale GRASSELLI Dr. GIULIANO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SIMONETTI SILVANO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:

- 1) COPPA DANILO
- 2) FRATINI GIORGIO
- 3) MARTINANGELI PAOLO ANTONIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'unita proposta di atto deliberativo;

VISTI gli allegati pareri favorevoli:

del RESPONSABILE del SERVIZIO in data 28.11.2002;

che qui si intendono integralmente richiamati e che formano parte integrante del presente atto;

con voti unanimi

D E L I B E R A

- di approvare la proposta allegata;
- inoltre, con separata ed unanime votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

PREMESSO che il Consiglio comunale aveva approvato in data 2 agosto 1996 con atto n. 69 il Regolamento per le procedure in economia;

CHE nel frattempo sono state emanate nuove disposizioni per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi (DPR 20 agosto 2001 che consente, all'art. 12, di estendere le disposizioni emanate per lo stato anche ai Comuni) e per i lavori pubblici (art. 24 L. n. 109/1994 dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 166/2002);

RITENUTO di approvare un nuovo Regolamento;

VISTO il Regolamento delle procedure in economia, allegato al presente atto sotto la lettera "A";

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento delle procedure in economia, allegato al presente atto sotto la lettera "A";
2. di abrogare la deliberazione n. 69 del 2 agosto 1996

REGOLAMENTO

DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA

(Lavori, forniture e servizi)

Art.1 Ambito di applicazione

1 - Il presente regolamento disciplina i procedimenti negoziali di affidamento dei **lavori**, delle **forniture** e dei **servizi in economia**, per brevità unitariamente intesi sotto il termine di "**interventi**".

2 - I limiti massimi di importo sono riferiti:

- a. per l'esecuzione di **lavori** all'art. 24, comma 6, della legge 11.02.1994 n. 109 (1) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'art. 88 del D.P.R. 21.12.1999, n.554 (2);

- b. per le acquisizioni di forniture di importo inferiore alla soglia europea stabilita dall'art. 1, comma 1, D.lgs. 24.07.1992 n. 358 (3), fatto salvo il limite di cui al successivo art.2, comma 4;
- c. per l'acquisizione di servizi di importo inferiore a quelli previsti dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. 17.03.1995 n. 157 (4);

3- Tutti i limiti di importo stabiliti con il presente regolamento si intendono al netto dell'Imposta sul valore aggiunto.

Art. 2 – Modalità di esecuzione.

1 - L'esecuzione in economia degli interventi può avere luogo:

- a. in amministrazione diretta;
- b. per cottimi;

2 - Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3 - Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo o a misura.

4 - Le forniture affidate in economia, finanziate con contributo regionale superiore al 50%, non possono eccedere il limite di Euro 41.316,55 (€ 80.000.000).

Art. 3 - Lavori in economia

1 - Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, nell'ambito delle categorie generali individuate dall'art. 88, comma 1, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 (5), i seguenti lavori:

- a. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati, manutenzione fossi, rii, torrenti ed altre opere idrauliche;
- b. riparazioni alle strade di interesse comunale e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
- c. lavori di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adattamenti e riparazioni di beni, opere ed impianti comunali. In particolare, per manutenzioni, si intende riferirsi al seguente elenco, non tassativo né esaustivo, di lavori:
 - manutenzione delle strade di interesse comunale, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, l'esecuzione delle asfaltature stradali, le cunette, gli attraversamenti, i tombini, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
 - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;

- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - manutenzione dei cimiteri;
- d. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- e. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- f. lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- g. lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- h. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- i. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

Art. 4 - Forniture e servizi in economia.

1 - Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune:

- a. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
- b. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;
- c. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- d. divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- e. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

- f. lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- g. lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;
- h. spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
- i. spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali;
- j. manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante;
- k. polizze di assicurazione;
- l. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- m. fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale, nonché fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi associati di cui il Comune sia stato individuato come capofila;
- n. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- o. spese per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefonia, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- p. spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- q. acquisto di mezzi ed automezzi per il puntuale e regolare svolgimento di tutti i servizi comunali;
- r. acquisto di mobili, fotocopiatrici e attrezzature per gli uffici e i vari servizi;
- s. forniture di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- t. servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- u. forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;
- v. forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- w. spese per indagini, studi, rilevazioni.
- x. forniture previste tra le somme a disposizione nell'ambito di quadri economici di progetti o perizie.

Art. 5 - Divieto di frazionamento

1 - E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 6 - Responsabili del servizio e del procedimento

1 - L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale, dal responsabile del servizio interessato, che può affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990, n. 241.

Art. 7 - Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia

1 - L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia, fatto salvo quanto previsto dalla legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, avviene mediante gara informale, con invito ad almeno tre ditte.

2 - Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza o alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta. Inoltre si prescinde dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di 40.000 Euro comunque previa attestazione di congruità del corrispettivo da parte del Responsabile del Servizio.

3 - Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.), deve contenere:

- a. l'indicazione degli interventi da realizzare;
- b. le modalità di scelta del contraente;
- c. le caratteristiche tecniche;
- d. le modalità di esecuzione;
- e. eventualmente, la somma massima messa a disposizione dell'Amministrazione;
- f. l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
- g. quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

4 - Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. In questo caso l'ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti superiori al 5%. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione.

5 - L'affidamento dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli. Il responsabile del servizio o il suo legittimo sostituto, assistito da due dipendenti comunali, in qualità di testimoni, redige il verbale delle operazioni. Tale verbale è approvato mediante determinazione.

6 - Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1 - Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, - ove non ne fosse possibile l'esecuzione mediante l'impiego del personale dipendente -, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.

2 - Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera con le modalità di cui al precedente articolo.

3 - I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del procedimento con le modalità fissate dal regolamento di contabilità.

Art. 9 - Interventi mediante cottimo

1 - Nel cottimo, l'affidamento dei lavori, fermo quanto previsto dall'art.75 del d.P.R. 21.12.1999, n.554 in materia di esclusione dalle gare, dall'art. 28 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34 (6), in tema di requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 (7); per i lavori di importo inferiore a 100.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.

L'affidamento dei lavori è condizionato dall'accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra in capo alla Ditta affidataria, che può avvalersi della facoltà di presentare le dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

2 - Per i lavori di importo inferiore a 100.000 Euro, il contratto di cottimo si perfeziona nelle seguenti forme:

- a) corrispondenza secondo gli usi del commercio;
- b) obbligazione sottoscritta in calce alla determina dirigenziale;

mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amm.va o mediante scrittura privata autenticata.

3. I contratti sono stipulati dai soggetti abilitati a termini di legge o di Regolamento di organizzazione degli uffici.

L'atto di cottimo deve indicare:

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3. le condizioni di esecuzione;
4. il termine di ultimazione dei lavori;
5. le modalità di pagamento;

6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/99 (8).

3 - Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:

- a. affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro da tenere a cura della direzione dei lavori e da riportare in una nota riassuntiva del servizio in economia;
- b. stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od *a forfait* e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi a madre e figlia firmati dal Tecnico incaricato. In questo caso si terrà un registro di contabilità in cui si annoteranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.

4 - La procedura di cui al presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.

Art. 10 – Contabilizzazione dei lavori

1 – I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori:

- a. per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
- b. per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 11 – Lavori o forniture non contemplati nel progetto

1 - Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per interventi consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

2 - Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio.

Art. 12 Perizie suppletive

1 - Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio/settore provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Parte Seconda e dal Regolamento di contabilità. In tal caso il Direttore lavori e/o il responsabile del procedimento sottoporrà all'Amministrazione una relazione in ordine:

- a. alla variante proposta;
- b. ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- c. all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

Art. 13- Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta

1 - Il responsabile del servizio o del procedimento effettua la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione.

2 - I lavori e le provviste sono liquidati sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

Art. 14 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1 - I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, dal responsabile del servizio/del procedimento.

2 - Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa, l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori, ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a. i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
- b. le eventuali perizie suppletive;
- c. l'impresa che ha assunto il cottimo;
- d. l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e. le eventuali proroghe autorizzate;
- f. le assicurazioni degli operai;
- g. gli eventuali infortuni;
- h. i pagamenti in acconto;
- i. lo stato finale e il credito dell'impresa,
- j. i termini per il collaudo;
- k. le eventuali riserve dell'impresa;

3 - Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 15- Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1 - Il pagamento dei lavori in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio o del procedimento.

2 - La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.

3 - Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 16 - Collaudo dei lavori

1 - Il responsabile del servizio o del procedimento, anche su indirizzo della Giunta Comunale, può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

Art. 17 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1 - Le forniture ed i servizi sono disposti mediante apposito atto di ordinazione, rilasciato a cura del responsabile del procedimento, numerato progressivamente, e contenente almeno:

- a. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b. la quantità e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- c. gli estremi contabili (capitolo, impegno, provvedimento di assunzione, ecc.);
- d. l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore o opportune;

secondo quanto stabilito nel regolamento di contabilità.

2 - Il responsabile del procedimento, dopo avere ottenuto il visto di regolarità dell'intervento da parte dell'Ufficio o servizio comunale destinatario, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità che la congruità dei prezzi, riportando sulla fattura:

- a. il numero dell'atto di ordinazione;
- b. la destinazione dei beni forniti;
- c. il proprio benessere sulla liquidazione.

3 - La liquidazione di tali interventi viene effettuata in base a fattura emessa nei modi e nei termini di legge o a documento fiscalmente valido, con le modalità previste dal Regolamento di contabilità.

Art. 18 - Garanzie

1 - Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a Euro 100.000,00.

2 - Nei casi in cui è richiesta la prestazione della garanzia fideiussoria, l'impresa affidataria potrà ottenerne l'esonero proponendo un miglioramento del prezzo, a condizione che tale esonero sia autorizzato dal responsabile del servizio.

Art. 19 - Inadempimenti

1 - Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2 - Nel caso di inadempimento grave l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 - Lavori d'urgenza

1 - Nei casi l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2 - Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 21 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza

1 - In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2 - L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3 - Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/99 (9).

4 - Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5 - Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore una volta espletate le formalità previste e troverà applicazione per tutte le procedure di gara non ancora giunte alla fase della determinazione a contrarre.

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

(9) L'art.136, comma 5 D.P.R.21.12.1999, n.554, è il seguente:

5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità: ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.

(2) L'art.88 D.P.R.21.12.1999, n.554, è il seguente:

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

(3) L'art.1, comma 1 D.lgs. 24.07.1992, n.358, è il seguente:

Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art.2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europeo (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

(4) L'art.1, comma 1 D.lgs. 17.03.1995, n.157, è il seguente:

Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

(5) art.88, comma 1 D.P.R.21.12.1999, n.554, è il seguente:

vedi nota 2

(6) L'art.28 D.P.R.25.01.2000, n.34, è il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

(7) L'art.78 D.P.R.21.12.1999, n.554, è il seguente:

1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

3. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.

4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.

(8) L'art.120 D.P.R.21.12.1999, n.554, è il seguente:

Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 2 – Modalità di esecuzione.....	pag. 2
Art. 3 - Lavori in economia.....	pag. 2
Art. 4 - Forniture e servizi.....	pag. 4
Art. 5 - Divieto di frazionamento.....	pag. 5
Art. 6 - Responsabili del servizio e del procedimento.....	pag. 5
Art. 7 - Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia	pag. 5
Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta	pag. 6
Art. 9 - Interventi mediante cottimo !.....	pag. 7
Art. 10 – Contabilizzazione dei lavor	pag. 8
Art.11 - Lavori o forniture non contemplati nel progetto.....	pag. 8
Art.12 - Perizie suppletive	pag. 8
Art.13- Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta	pag. 9
Art.14 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo	pag. 9
Art.15- Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta.....	pag.10
Art.16 - Collaudo dei lavori	pag. 10
Art.17 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	pag. 10
Art.18 - Garanzie	pag.11
Art.19 - Inadempimenti.....	pag.11
Art.20 - Lavori d'urgenza	pag.11
Art.21 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza.....	pag.11
Art.22 – Entrata in vigore	pag.12

Note:

(1) L'art.24, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n.109, è il seguente:

OGGETTO: Regolamento delle procedure in economia.

Proposta di atto deliberativo

PREMESSO che il Consiglio comunale aveva approvato in data 2 agosto 1996 con atto n. 69 il Regolamento per le procedure in economia;

CHE nel frattempo sono state emanate nuove disposizioni per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi (DPR 20 agosto 2001 che consente, all'art. 12, di estendere le disposizioni emanate per lo stato anche ai Comuni) e per i lavori pubblici (art. 24 L. n. 109/1994 dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 166/2002);

RITENUTO di approvare un nuovo Regolamento;

VISTO il Regolamento delle procedure in economia, allegato al presente atto sotto la lettera "A";

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento delle procedure in economia, allegato al presente atto sotto la lettera "A";
2. di abrogare la deliberazione n. 69 del 2 agosto 1996

Documenti/Regolamenti/ delibera

L'UFFICIO PROPONENTE: SEGRETARIO

Li, 28.11.2002

L'ISTRUTTORE
F.to GRASSELLI GIULIANO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO,
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 267

Parere favorevole.

Parere contrario, per le seguenti motivazioni:

Li, 28.11.2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GRASSELLI GIULIANO
